

**ISTITUZIONE PUBBLICA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA
COLLEGIO SANTONOCETO
E
CONSERVATORI RIUNITI**

- ACIREALE -

Corso Umberto, 186

STATUTO

Decreto Presidente Regionale Siciliana n.314/gr.V S.G. del 07 dicembre 2001
(G.UR.S. n. 21 parte I del 10/05/2001)

CAPO PRIMO

Premessa

In forza del R.D. del 31.08.1939 reg.to Corte dei Conti il 28.11.1939 Reg. 15 Int. foglio 270 di approvazione dello Statuto. si è proceduto al raggruppamento con unica sede ricoverativa e sotto un'unica Amministrazione, con denominazione "Istituzione Pubblica di Assistenza Beneficenza Collegio Santonoceto e Conservatori Femminili di Ricovero Riuniti" - Acireale. delle seguenti Istituzioni:

a) Collegio Santonoceto

Fondato da Giovanni Santonoceto con testamenti del 28.11.1850, del 12.01.1851 e del 13.02.1851.

Eretto in Ente morale con R.D. del 13.03.1854 e governato dallo Statuto organico approvato con R.D. del 01.08.1936.

Aveva per scopo attività assistenziale di ricovero.

Dispone dei seguenti beni patrimoniali:

- fabbricato urbano, sito in Acireale, corso Umberto, 186 partita 3547, foglio 61, particelle 3004 e 3625 N.C.E.U., categoria B/1, classe 1 mc 30247, rendita €26.556,26;
- fabbricato per il culto, sito in Acireale, corso Umberto, 188, foglio 61, particella N/1 N.C.T., piano terra:
- terreno sito in Acireale, partita 8270, foglio 62, particella 60 N.C.T., qualità agrumeto, classe 2, are 98 e centiare 60, reddito domenicale € 271,42, reddito agrario € 152,77;
- terreno edificato, sito 111 Acireale. partita 1 (catasto dei fabbricati), foglio 61, particella 3005 N.C.T., qualità area urbana, are 7 e centiare 40.

b) Stabilimento Arcangelo Raffaele

Fondato il 1736 da Suor Veneranda Mangani, la quale lo fornì delle rendite, con testamento del 15.09.1742.

Retto dallo Statuto organico approvato con R.D. del 29.07.1878.

Aveva per scopo attività assistenziale di ricovero.

Dispone dei seguenti beni patrimoniali:

- fabbricato urbano, sito in Acireale, via Arcangelo Raffaele, 2, 4, partita 3545, foglio 61, particelle 1574, 1638 e Z sub.1 N.C.E.U. in corso classamento per variazione del 1990 in atti dal 29/12/1999 (ex. categoria B/1, classe 2);
- magazzino, sito in Acireale, via Pennisi, 23, piano T, partita 969, foglio 61, particella 3033 N. C. E. U., categoria C/2, classe 5, mq. 18, rendita €39,04;
- Fabbricato per culto, sito in Acireale, via Galatea, piano T, partita 969, foglio 61, particella Z sub 2 N.C.E.U categoria E/7 .

c) Collegio SS. Cuore di Gesù (Spirito Santo)

Fondato dalla Signora Barbara Continella Calì con testamento del 17.03.1804.

Retto dallo Statuto organico approvato con R.D. del 23.02.1873.

Aveva per scopo l'attività assistenziale di ricovero e/o di mantenimento e di sostegno.

Dispone dei seguenti beni patrimoniali:

- fabbricato urbano, sito in Acireale, corso Savoia, 121, 127, partita 1054, foglio 61, particella 2759 sub 3 N.C.E.U. in corso di classamento per variazione del 1986 in atti dal 29/12/1999 (ex categoria B/1 classe 1);
- fabbricato per il culto, sito in Acireale, corso Savoia, 119 A, piano T, partita 1021 foglio 61, particella Y N.C.E.U, categoria E/7,

d) Reclusorio delle Vergini (Santa Venera)

Fondato dal Sac. Paolo Modò con testamento del 11.06.1727.

Aveva il possesso di stato di Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza ai sensi dell'art. 2 del Regolamento amministrativo del 05.02.1891 n. 99.

Aveva per scopo attività di assistenza e/o ricoverativa.

Dispone dei seguenti beni patrimoniali:

- fabbricato urbano, sito in Acireale, via Dafnica, 6, partita 4478, foglio 61, particelle 602 sub 8 e 676 N.C.E.U., in corso di classamento per variazione del 1990 in atti dal 29/12/1999 (ex. categoria B/1, classe 1);
- fabbricato urbano, sito in Acireale, via S. Martino, 129, piani T e 1°, partita 4478, foglio 61, particella 602 sub 3 N.C.E.U., categoria A/4, classe 6, vani 2, rendita €74,37;
- fabbricato urbano, sito in Acireale, via S. Martino, 131, piano T, partita 4478, foglio 61, particella 602 sub 4 N.C.E.U., categoria C/1, classe 7. mq. 19, rendita €467,08;
- fabbricato urbano, sito in Acireale, via S. Martino, 133, 135, piano T partita 4478, foglio 61, particella 602 sub 5 N.C.E.U., categoria C/1, classe 7, mq. 56, rendita € 1.376,67;
- fabbricato per il culto, sito in Acireale, partita 1 (catasto dei fabbricati), foglio 61, particella F N.C.T, are 4 e centiare 72;
- fabbricato urbano, sito in Acireale, via Nuova, 88, piano T, partita 1057, foglio 38, particella 62 N.C.E.U., categoria B/5, mc 604, rendita E. 405,52;
- terreno, sito in Acireale, partita 939, foglio 38, particella 61 N.C.T., qualità vigneto, classe 3, are 5 e centiare 21.

e) Asilo Trovatelle Settenarie (Buon Pastore)

Fondato dal Sac. Mariano Finocchiaro Valastro con testamento del 07.10.1847

Eretto in Ente morale e governativo dallo Statuto organico approvato con R.D.

del 27.07.1873.

Aveva per scopo attività ricoverativa socio - assistenziale.

Dispone dei seguenti beni patrimoniali:

- fabbricato urbano, sito in Acireale, via Dafnica, 90, partita 3546, foglio 61, particella 688 sub 1 N.C.E.U., in corso di classamento per variazione del 1992 in atti dal 29/12/1999.

* * * * *

Per le predette Istituzioni raggruppate in seguito con D.A. n. 746 del 12.11.1987 rettificato con successivo D.A. n. 192 del 03.03.1988 dell'Assessore Enti Locali per la Regione Siciliana veniva adottata declaratoria ai sensi della legge regionale n. 22 del 09.05.1986 con la quale si dichiarava la natura giuridica di I.P.A.B. ai sensi dell'art. 1 della legge 17.07.1890 n. 6972.

CAPO SECONDO

Art. 1

Tra le predette Istituzioni è costituito un unico Ente, che assume la denominazione: "Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Collegio Santonoceto e Conservatori Riuniti" di Acireale.

L'Istituzione è una Istituzione pubblica di Assistenza e Beneficenza ai sensi della L. 17.07.1890 n. 6972 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

L'Istituzione ha la propria sede legale in Acireale - Corso Umberto, 186 presso l'Istituto Santonoceto.

Art. 3

L'Istituzione ha per scopo di provvedere al ricovero, mantenimento, educazione morale e fisica, istruzione ed avviamento al lavoro di ospiti di entrambi i sessi.

Esistendo posti disponibili, oltre quelli a carico dell'assistenza pubblica, possono essere accolti anche ospiti con retta a proprio carico.

Per l'ammissione degli ospiti con rette a proprio carico si terrà conto oltrechè delle particolari situazioni familiari anche dell'ordine di presentazione delle domande.

E' vietata ogni disparità di trattamento tra gli ospiti.

L'Istituzione provvederà, compatibilmente con tutte le proprie rendite, all'accoglimento nelle proprie strutture di utenti di entrambi i sessi ed etnie a titolo gratuito o parzialmente gratuito, subordinatamente al possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore e saranno definiti con appositi Regolamenti.

Le norme relative all'accoglimento degli ospiti ed al loro comportamento saranno fissate dall'apposito regolamento interno.

Art. 4

L'Istituzione attua interventi socio - assistenziale per minori, inabili ed anziani e l'attività viene espletata nel modo seguente:

- A) centri diurni di assistenza e di incontro;
- B) comunità alloggio, case albergo, case protette;
- C) centri di accoglienza per ospitalità diurna o residenziale temporanea;
- D) soggiorno vacanze;

- E) servizi ed interventi finalizzati al trattamento ed al sostegno di giovani e/o anziani ecc.;
- F) altre forme di assistenza anche integrative degli interventi indicati alle lettera precedenti;
- G) Scuola Materna e didattica in genere;
- H) Asilo Nido;

Art. 5

L'Istituzione provvede ai propri bisogni con le rendite del patrimonio, con il ricavo delle rette, con contributi ordinari e straordinari di Enti pubblici e privati, con offerte ed oblazioni di persone generose, e con ogni altro introito che non sia per sua natura o per volontà del donatore destinato ad incrementare il patrimonio.

CAPO TERZO

Art. 6

L'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Collegio Santonoceto e Conservatori Riuniti sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette componenti, essi saranno nominati:

- tre Consiglieri, dal consiglio Comunale di Acireale;
- un Consigliere, dal Prefetto di Catania;
- un Consigliere, dall'Assessore degli Enti Locali della Regione Siciliana;
- un Consigliere, dal Presidente della Provincia Regionale di Catania;
- un Consigliere, dall'Ordinario Diocesano o, in caso di sede vacante, dal Vicario capitolare. Essi eleggeranno con separate votazioni a scrutinio segreto il Presidente ed il Vice Presidente che lo sostituirà in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 7

Il Consiglio di Amministrazione durerà in carica quattro anni e i singoli componenti potranno essere riconfermati senza interruzione non più di una volta.

Rimarranno però sempre in carica sino all'insediamento dei successori.

La scadenza degli Amministratori è simultanea.

Chi surroga un membro rimane in carica solo quanto sarebbe durato il suo predecessore.

Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente del C.d.A. sono organi di governo e di indirizzo.

Art. 8

Per le incompatibilità, ineleggibilità e decadenza si richiamano le disposizioni legislative vigenti in materia.

Art. 9

Le funzioni degli Amministratori sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, occorse per l'esercizio del mandato.

Art. 10

Gli Amministratori che senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consecutive, decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso previo avvertimento scritto all'interessato, l'organo di controllo la può promuovere

CAPO QUARTO

Art. 11

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

Le prime avranno luogo almeno due volte l'anno e, in ogni modo, nelle epoche stabilite dalla legge per l'esame del Conto Consuntivo, per l'approvazione del Bilancio Preventivo e per le eventuali variazioni al medesimo; le altre, tutte le volte che lo richiedano motivi di urgenza, sia per invito del Presidente, sia per domanda scritta e motivata di almeno due Consiglieri, sia per disposizione dell'Autorità governativa.

Art. 12

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere prese con l'intervento di almeno quattro membri ed a maggioranza assoluta degli intervenuti, a tal fine vanno computati fra i presenti anche gli astenuti.

Le votazioni si fanno per appello nominale ed a voti segreti.

Hanno sempre luogo a voti segreti quando SI tratti di questioni concernenti persone.

Per la validità delle adunanze. non sarà computato, avendo interesse, giusto l'art. 15 della legge 17 luglio 1890 n. 6972 e successive modifiche ed integrazioni, il membro che non può prendere parte alla deliberazione.

Art. 13

I processi verbali delle adunanze consiliari vengono redatti dal Segretario dell'Ente e firmati da tutti gli intervenuti.

Quando alcuno degli intervenuti si allontani o ricusi di firmare, nè sarà fatta menzione.

In caso di assenza o impedimento del Segretario, fungerà da Segretario il Consigliere più giovane di età.

Art. 14

Il consiglio di Amministrazione provvede all'Amministrazione dell'Ente ed al suo regolare funzionamento; delibera i regolamenti di amministrazione e di servizio interno e per il personale, determina i criteri da seguire nell'attività socio assistenziale dell'Istituzione.

Il Consiglio di Amministrazione provvede sulle domande di ammissione, su quelle di dimissione e sul mantenimento degli ospiti, salvo per i casi urgenti la cui competenza è del Presidente; nomina, sospende, licenzia gli impiegati ed i salariati ed esercita i poteri disciplinari sugli stessi, salvo la competenza del Presidente quanto alla esecuzione e licenziamento di personale avventizio, delibera sui Bilanci e sull'amministrazione dei beni; promuove, quando occorra la modificazione del presente Statuto; delibera in genere, su tutti gli altri affari che interessano l'Istituzione; esercita ogni altra attribuzione ad esso demandata dalla legge e dai regolamenti dello Stato, oltre che dalla legislazione della Regione Siciliana e dei regolamenti interni e di amministrazione.

Fermo restando per gli effetti dell'art. 38 l.r. 22.05.1986 n. 22 i diritti del personale delle II.PP.A.B. sottoposte a fusione e le disposizioni sulla mobilità di cui agli artt. 41, 42, 43 della citata legge, la nomina di impiegati di qualsiasi grado, livello, funzioni e mansioni sarà effettuata in base alla graduatoria formulata in esito ad appositi concorsi pubblici banditi secondo la vigente normativa, l'assunzione di operai o di altre categorie per le quali non è prevista l'indizione di concorso avverrà a mezzo dei competenti uffici regionali del lavoro.

CAPO QUINTO

Art. 15

Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione di rappresentare l'Ente e di curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio; di sospendere per gravi ed urgenti motivi gli impiegati ed i salariati e di prendere, in caso d'urgenza, tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno, salvo a riferire al Consiglio di Amministrazione in adunanza da convocarsi entro breve termine.

CAPO SESTO

Art. 16

Il servizio di esazione e di cassa è fatto, di regola, dal Tesoriere dell'Istituzione.

Al Tesoriere non si potrà conferire un compenso superiore a quello che sarebbe spettato al Tesoriere comunale.

Il Tesoriere è tenuto a prestare cauzione da approvarsi a termine di legge.

Art. 17

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il Tesoriere se non sono muniti delle firme del Presidente, o di chi ne fa le veci, nonché la firma del Segretario e del Ragioniere.

Art. 18

Tutti i contratti devono essere firmati dal Presidente, o di chi ne fa le veci, e dal Segretario, o di chi ne fa le veci.

Deve pure avere oltre la firma del Presidente, o di chi ne fa le veci, anche la firma del Segretario, o di chi ne fa le veci, ogni deliberazione, ogni provvedimento ed in genere ogni atto che emani la Amministrazione.

CAPO SETTIMO

Art. 19

La Pianta Organica, i modi di nomina, i diritti, i doveri e le attribuzioni del personale salariato e stipendiato sono disciplinati dal regolamento organico del personale.

Per quanto riguarda i titoli di idoneità del personale ecc. vanno osservate le disposizioni delle leggi e dei regolamenti a ciò relativi.

Trovano applicazione nell'Istituzione le norme di cui al D. Lgs.vo 29/93 e successive modifiche ed integrazioni e le determinazioni conseguenti ed in particolare gli articoli 3, 14, 16, 17 e 20 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Regolamento determinerà pure il modo di applicare il presente Statuto.

L'Istituzione potrà, inoltre, stipulare convenzioni con Enti e/o privati per assicurare quelle prestazioni che le esigenze della assistenza dovessero richiedere.

L'utilizzazione di personale esterno mediante convenzione di rapporto professionale non potrà avere durata superiore a due anni; le convenzioni dovranno escludere ogni prestazione di cui agli artt. 2094, 2095 c.c. e dovranno essere regolate ai sensi degli artt. 2222 e seguenti c.c. nello spirito e finalità di cui al titolo III, capo I.

E' organo di gestione dell'Istituto il Segretario - Direttore, il quale deve avere la qualifica di Dirigente e si applicano al suo rapporto di lavoro sia a tempo determinato che indeterminato le norme del contratto C.C.N.L. del comparto degli EE.LL.

CAPO OTTAVO

Art. 19/bis

Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente secondo le modalità previste per legge.

Le funzioni dallo stesso esercitate saranno definite in apposito Regolamento.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica quattro anni e non potrà essere rieleggibile.

Per il Collegio dei Revisori, per quanto non previsto nel presente articolo, SI applicano le norme di cui agli artt. 7 - 8 - 9 dello Statuto.

Art. 20

Per quanto non previsto nel presente Statuto si intendono richiamate le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e quelle che in avvenire saranno emanate relative alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza.

Art. 21

I Consiglieri in carica dell'attuale Consiglio di Amministrazione rimarranno nel loro ufficio sino alla approvazione del presente Statuto in conformità di quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative.

Dopo l'approvazione gli Enti competenti alla nomina ai sensi dell'ali. 6 del presente Statuto, provvederanno all'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Art. 22

Il presente Statuto andrà in vigore subito dopo la sua approvazione, secondo le disposizioni legislative in vigore.